

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 18 DD. 10/02/2014

Oggetto: Servizio di sviluppo materiale fotografico per le scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, per il nido Il Castello e per il Centro Giovani-politiche giovanili per l'anno 2014. CIG ZD20DC35BF.

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 75 dd. 2 maggio 2013 con la quale è affidato alla ditta Scarpa Aldo di Pergine l'incarico per lo sviluppo di materiale fotografico prodotto dalle scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, nonché dal nido d'infanzia Il Castello e dal Centro Giovani-politiche giovanili, sino al 31 dicembre 2013;

atteso che il servizio erogato è stato soddisfacente;

ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell'incarico per l'anno 2014;

vista l'offerta pervenuta in data 16/01/2014 da parte della ditta Foto Scarpa Aldo di Pergine, dimessa in atti, che per la stampa espone un costo di:

- fotografie 10x15: €0,18/cadauna oltre IVA;
- fotografie 13x18: €0,18/cadauna oltre IVA;
- fotografie 20x30: € 2,00//cadauna oltre IVA;

ritenuto tale offerta conveniente, ravvisata anche la circostanza che il negozio è facilmente raggiungibile dal personale per la consegna ed il ritiro in autonomia del materiale fotografico;

osservato che il valore contrattuale per il periodo decorrente dalla data odierna sino al 31 dicembre 2014 può essere stimato, presuntivamente e di massima, in complessivi € 1.500,00.= oltre Iva, così suddivisi di massima:

- € 300,00.= per la scuola GB1;
- € 300,00.= per la scuola GB2;
- € 200,00.= per la scuola di Roncogno;
- € 600,00.= per il nido il Castello;
- € 100,00.= per il Centro Giovani e politiche giovanili;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla regolarità contributiva;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21

comma 5 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido l'impresa assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 97 dd. 21 agosto 2012 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli dal 1 settembre 2012 al 31 maggio 2015;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, sino al 31 dicembre 2014 alla ditta Foto Scarpa Aldo, Via Crivelli n. 40 – Pergine Valsugana, P.IVA 00580670222 lo sviluppo di materiale fotografico prodotto dalle scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, nonché dal nido d'infanzia Il Castello e dal Centro Giovani-politiche giovanili, alle condizioni di cui all'offerta dimessa in atti e per un importo di €1.500,00 oltre Iva;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - o a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - o ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 434



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -